



ENECO Energia Ecologica

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PELLET
PRESSO LA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO DI PREDAZZO**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

PARTE I _CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO
ART. 3 – IMPORTO STIMATO DI APPALTO
ART.4 – CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE
ART.5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART.6 – PREZZI

PARTE II – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART.7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART.8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 9 – PENALI
ART. 10 – RESPONSABILITÀ
ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 12 – RECESSO
ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
ART. 14 – SUBAPPALTO

PARTE III CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ART. 15 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DELLA SITUAZIONE LOCALE
ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A PERSONE O COSE
Art. 17 - FACOLTA' DELL'ENTE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE
Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

PARTE I _CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione della fornitura di Pellet per l'alimentazione dei due Pirogassificatori marca BURKHARDT mod. V 3,90, fornito franco silos di stoccaggio della capacità di 52 e 38 mc dal quale il prodotto viene trasferito tramite coclea agli impianti per l'immediato utilizzo. Formano oggetto del presente capitolato anche tutti servizi necessari alla consegna del prodotto (trasporto e carico a piè d'opera) avente caratteristiche tipologiche in seguito definite.

Le caratteristiche tecniche del pellet da fornirsi devono essere conformi alla normativa EN 17225-2, tipologia ENPLUS-A1. In particolare il pellet deve essere costituito da puro legno tondo o residui non trattati chimicamente dall'industria di lavorazione del legno, con contenuto energetico avente le caratteristiche esplicitate dalla normativa, ovvero:

- Potere calorifico inferiore pari a $>16,5$ MJ/kg,
- Contenuto idrico $<10\%$,
- ceneri $<0,7\%$
- diametro di 5-6 mm.

Per ogni fornitura deve essere garantita la certificazione ENPLUS-A1, a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti il committente si riserva di verificare come specificato al punto 4.

ART. 2 – DURATA

1. Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha scadenza dopo 3 (tre) anni, salvo l'esaurimento dell'importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente Capitolato Amministrativo.
2. La durata del contratto può essere prorogata fino ad un massimo di 1 (uno) ulteriore anno, previa sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 2, comma 5.
3. Ai fini della conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo Contraente, tale durata può essere prorogata fino a un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di ENECO Energia Ecologica srl, da inviare al Fornitore nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 2, comma 5.
4. Per durata del contratto si intende il termine entro cui le ENENCO Energia Ecologica srl può richiedere la Fornitura.
5. ENECO Energia Ecologica srl si riserva di esercitare l'opzione di aumentare i quantitativi nella percentuale fino ad un massimo del 20%, alle medesime condizioni di aggiudicazione, ove i quantitativi originari risultino raggiunti prima della scadenza naturale del contratto, valutate, altresì, le condizioni economiche della fornitura, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione.

ART. 3 – VOLUME STIMATO DI APPALTO

Il volume di fornitura costituente oggetto dell'obbligo contrattuale è stabilito in 18.000 quintali di prodotto annuo.

Il prezzo unitario, offerto dal concorrente in sede di gara verrà espresso utilizzando come unità di misura €/quintale, fatto salvo eventuali istanze di revisione prezzi di cui all'art. 6. L'importo unitario sarà onnicomprensivo (prodotto + trasporto + carico).

ART.4 – CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

A campione ENECO si riserva di chiedere la scheda tecnica del pellet oggetto della singola fornitura, con le indicazioni delle caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche dettagliate nel presente capitolato, il logo di certificazione e la garanzia di produzione.

L'operazione di singola consegna andrà eseguita in contraddittorio con il personale di ENECO, e sarà seguita dalla firma da parte dello stesso del buono di consegna indicante la quantità di prodotto scaricata. La correttezza degli adempimenti di cui sopra costituisce il presupposto per l'autorizzazione all'emissione della fattura.

ENECO si riserva di eseguire in qualsiasi momento presso un laboratorio di analisi accreditato l'analisi del prodotto fornito per verificarne la rispondenza alle caratteristiche richieste.

In caso di accertata non conformità della fornitura ENECO si riserva di imporre al fornitore la sostituzione della fornitura con una dai requisiti conformi al Capitolato e addebito dei fermo macchina conseguenti e ulteriormente per l'importo della fornitura non conforme.

ART.5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

E' onere a carico del fornitore l'evasione puntuale delle consegne in lotti calcolati sulla capacità residua dei silos di stoccaggio del combustibile (pari a circa 52 e 38 metri cubi), compatibilmente con le proprie esigenze logistiche e quelle di ENECO, garantendo la continuità del funzionamento dei pirogassificatori.

ENECO si riserva di addebitare i costi di fermo macchina dovuti a mancata puntualità delle consegne o ad accertata non conformità del prodotto consegnato ovvero da negligenza nella conduzione delle operazioni di trasporto e carico.

La struttura dell'impianto impone l'alimentazione dei silos di stoccaggio esclusivamente mediante autopompa dotata di apposito bocchettone. L'accesso dell'autocarro è garantito da strada pubblica.

ART.6 – PREZZI

Si precisa che il prezzo unitario stabilito in sede di offerta vincolerà le parti fino ad un'oscillazione massima su scala trimestrale di +/- 4% sul prezzo all'ingrosso del pellet alla data di sottoscrizione dell'offerta.

A seguito di aumento, sarà facoltà del fornitore proporre istanza di revisione prezzi proporzionalmente all'aumento rilevato.

A seguito di diminuzione, sarà facoltà di ENECO Energia Ecologia srl rideterminare i prezzi proporzionalmente alla diminuzione rilevata.

Per la valutazione dell'oscillazione trimestrale sul prezzo all'ingrosso del pellet si assumeranno come riferimento i dati ufficiali forniti dalla Camera di commercio di Bolzano (sito internet <http://www.camcom.bz.it/it/servizi/ire/listini-prezzi>).

Il prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
- c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico ed in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali di contratto.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l'imposta

di bollo e l'eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto.

PARTE II – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART.7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il fornitore è sottoposto alle seguenti obbligazioni:

- Oneri tutti remunerati nel corrispettivo contrattuale;
- Rispetto delle norme vigenti;
- Conformità delle caratteristiche tecniche e commerciali alle specifiche indicate nella documentazione nel capitolato tecnico;
- Manleva del committente per conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni;
- Tutela dei dipendenti del fornitore contraente derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro.

ENECO in caso di comprovata urgenza può avvalersi dell'avvio anticipato delle forniture a seguito dell'aggiudicazione. L'esecuzione anticipata del contratto in attesa della stipula dovrà essere motivata attraverso apposito provvedimento che indica in concreto le ragioni che giustificano l'esecuzione anticipata.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle sole spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore all'1 % dell'importo contrattuale. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto;

qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

A seguito della comunicazione della avvenuta aggiudicazione sarà comunicata alla ditta aggiudicataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per procedere alla firma del contratto che deve anche contenere i seguenti elementi:

1. Le modalità di misurazione del prodotto erogato;
2. La definizione dei documenti e della modulistica utili a definire l'accettazione della fornitura;

Prima di procedere all'inizio del servizio, l'appaltatore è tenuto a consegnare i documenti richiesti per iscritto dall'amministrazione. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il responsabile di ENECO assegna un termine perentorio non superiore a giorni 10. Trascorso inutilmente il termine assegnato ENECO ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ENECO ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata da ENECO, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. ENECO può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del

contratto, compilando il verbale di sospensione indicandone le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, senza che siano richiesti ulteriori oneri.

Il verbale di sospensione è firmato dall'affidatario. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, è da redigere a cura di ENECO non appena sono venute a cessare le cause della sospensione.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove Eneco lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ENECO non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

La stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

ART.8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del prezzo sarà effettuato, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva).

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento all'Ordine a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), alla data di prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita ad ENECO, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. Rimane inteso che ENECO, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazioni dei Servizi e delle attività previste dal Contratto, pena la risoluzione del Contratto da parte del Punto Ordinante mediante semplice ed unilaterale dichiarazione scritta da comunicarsi mediante lettera raccomandata a/r.

ART. 9 – PENALI

Nei paragrafi precedenti sono disciplinate le penali in caso di ritardata consegna o di consegna di materiale non conforme. Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, ENECO potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore contraente da ENECO per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ENECO ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. ENECO potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per ENECO di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne ENECO da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di ENECO per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, ENECO potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato nello specifico Capitolato;
- d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
- e) violazione dovere riservatezza;
- f) nel caso di cui si presentino gravi irregolarità non specificatamente esplicitate nel presente atto ma tali da far decadere il rapporto fiduciario tra il Fornitore ed ENECO;
- g) di penali oltre la misura massima stabilita;
- h) mancato rispetto del termine di attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 60 (sessanta) giorni, rispetto a quanto indicato nel presente capitolato.

Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, ENECO avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di risoluzione del Contratto, il

Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.

ART. 12 – RECESSO

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ENECO. In caso di recesso il Fornitore contraente ha diritto, al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. ENECO potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, salva esplicita autorizzazione da parte di ENECO a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, ENECO, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ENECO e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi

affidate. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso ENECO, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne ENECO da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il Fornitore contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, ENECO potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ENECO annullerà l'autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.

PARTE III CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ART 15 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO E DELLA SITUAZIONE LOCALE

È implicito nell'assunzione dell'Appalto oggetto del presente Capitolato Speciale che l'Impresa concorrente sia a conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere ed impianti, alle possibilità di accesso e di movimentazione dei mezzi per lo svolgimento dei servizi previsti, alle distanze, ai vincoli di ogni tipo e comunque a tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione dei prezzi di offerta. Le Imprese concorrenti dovranno individuare e valutare i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamate ad operare e le misure di prevenzione e protezione da adottarsi. Le Imprese concorrenti procederanno quindi a verificare l'idoneità di tutti i presidi di prevenzione e protezione esistenti, indicheranno eventuali proposte di integrazione e/o modifica e redigeranno il proprio documento di valutazione dei rischi inerenti le attività oggetto di appalto.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A PERSONE O COSE

Il fornitore dovrà essere in possesso di regolare Polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Fornitore, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante le fasi di carico e scarico che siano riconducibili alle attività da esso svolte. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro [500.000].

Il Fornitore dovrà inoltre stipulare, se in forma associata o con personale dipendente, polizza (R.C.O) con almeno i seguenti massimali:

- € 500.000 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma con il limite di:
- € 250.000 per ogni infortunato.

Art. 17 - FACOLTA' DELL'ENTE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

La cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara sta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza di tali obblighi oppure da disfunzioni nel servizio imputabili all'Impresa appaltatrice ed accertate in via d'ufficio. L'Ente Appaltante avrà il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per alcune delle cause anzidette, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa appaltatrice è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Ente Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2 Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 richiamato dal precedente art. 24 in materia di risoluzione del contratto a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione della fornitura;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente Capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente Capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 8, comma 9, del presente Capitolato;
- h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del d.lgs. n. 50/2016,

sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. E' escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Predazzo 05/03/2019